Prot. 0004069/U del 10/12/2021 13:51 Normativa e disposizioni attuative







"A. STEFANILE"

Via Canduglia, 1 - 81031 Aversa (Ce) - Tel. 081/8141844 – Fax 081/8149928 Cod.F. 81003120615 – Cod. Mecc. CEEE01200b Codice Univoco : UFMTNV E-mail: ceee01200b@istruzione.it

PEC <u>ceee01200b@pec.istruzione.it</u> SITO <u>www.3circolodidatticoaversa.edu.it</u>

Al personale della scuola Al personale operante all'interno della scuola Al Dsga All'albo d'istituto/sito web

OGGETTO: Obbligo vaccinale per il personale scolastico – chiarimenti e procedure

Ad integrazione della precedente circolare prot. n. 3929/U del 30/11/2021, si riassume la nota ministeriale prot. n. 1889 del 7/12/2021 a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Stefano Versari relativa all'obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.

Obbligo vaccinale per il personale scolastico

In prossimità della scadenza prevista dal dispositivo normativo attuale in merito all'obbligo di Green pass "rinforzato" per il personale del comparto scuola, fissata al 15 dicembre 2021, come previsto dal DL n. 172 del 26/11/2021, si forniscono i seguenti elementi di chiarimento procedurale, al fine di consentire a tutti la piena consapevolezza degli obblighi insorgenti e delle procedure connesse alla loro attuazione.

Rispetto alle precedenti disposizioni, il DL n. 172 inserisce, a decorrere dal 15 dicembre p.v., l'obbligo di aver intrapreso il "ciclo vaccinale primario" (costituito dalle somministrazioni di due dosi di vaccino alle distanze previste da ciascun protocollo medico specifico) e di sottoporsi alla somministrazione della "terza dose" (c.d. richiamo o booster) entro i termini di scadenza del green pass ottenuto con il completamento del ciclo primario o dopo eventuale guarigione da Covid-19, cioè max. 9 mesi dopo la seconda dose/la guarigione da affezione da Covid-19 (la terza dose, in ogni caso, può essere effettuata già dopo cinque mesi dalla seconda).

Dal prossimo 15 dicembre, dunque, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.

Casi di esenzione

La vaccinazione può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021).

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è stata prorogata sino al 31 dicembre 2021 (Circolare del Ministero della salute n. 53922 del 25/11/2021).

Si ricorda, in ogni caso, che per essere valide **le certificazioni di esenzione** devono seguire le **prescrizioni e indicazioni** della circolare del Ministero della Salute prot. n. 35309 del 04/08/2021, ovvero:





DIREZIONE DIDATTICA III CIRCOLO "A. STEFANILE"



Via Canduglia, 1 - 81031 Aversa (Ce) - Tel. 081/8141844 — Fax 081/8149928 Cod.F. 81003120615 — Cod. Mecc. CEEE01200b Codice Univoco : UFMTNV

E-mail: ceee01200b@istruzione.it

PEC ceee01200b@pec.istruzione.it SITO www.3circolodidatticoaversa.edu.it

- Devono essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale
- Le certificazioni dovranno contenere:
 - o i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
 - o la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
 - o la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al ";
 - Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
 - o Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
 - o Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Procedure di controllo

Il rispetto dell'obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici, che acquisiranno le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in servizio con le modalità previste dal Ministero dell'Istruzione.

Qualora, a seguito del controllo, non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, in alternativa:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, secondo le indicazioni operative fornite dalla Nota MI prot. n. 1889 del 07/12/2021, in via transitoria, il personale continuerà a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico.

Anche in questo caso, la nota MI di chiarimento ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Nel caso di personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti temporaneamente sospeso o comunque interrotto, l'obbligo vaccinale risulterà efficace e inderogabile alla data del rientro in servizio a scuola.

Alla scadenza dei termini di preavviso, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento: essa comporta:

l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).





DIREZIONE DIDATTICA III CIRCOLO "A. STEFANILE"



Via Canduglia, 1 - 81031 Aversa (Ce) - Tel. 081/8141844 — Fax 081/8149928 Cod.F. 81003120615 — Cod. Mecc. CEEE01200b Codice Univoco : UFMTNV

E-mail: ceee01200b@istruzione.it

PEC ceee01200b@pec.istruzione.it SITO www.3circolodidatticoaversa.edu.it

➤ la sospensione, nello stesso periodo, della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Personale esterno alla scuola

Per il personale non scolastico che presta la propria attività lavorativa a scuola (ad es. tirocinanti, personale mensa scolastica, lavoratori LSU, esperti e tutor di progetti, etc.) continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, di cui all'art. 9-ter.1, DL 22 aprile 2021, n. 52: per questo personale si raccomanda il **controllo puntuale e quotidiano del green pass** in corso di validità da parte del personale preposto.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Lisa Marinelli